Civile Ord. Sez. 5 Num. 28517 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO
Data pubblicazione: 05/11/2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10098/2018 R.G. proposto da:

Dieffe S.r.l., con gli avvocati Giovanni Nappi e Barbara Lombardi

-ricorrente-

contro

Agenzia delle Entrate

-intimata-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 7948/2017 depositata il 28/09/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2026 dal Consigliere Gian Paolo Macagno.

FATTI DI CAUSA

1. Come si legge in atti, in data 10/10/2014 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania - Ufficio Grandi Contribuenti notificava alla Dieffe S.r.l. l'avviso di accertamento n. TEB03Tl00005/2014 con cui rettificava il Mod. Unico SC/2010 (anno di imposta 2009) presentato dalla stessa, accertando un reddito di impresa pari ad euro 141.173,00 (a fronte del dichiarato, pari ad euro 28.830,00), così richiedendo le connesse maggiori imposte dovute, nonché irrogando le relative sanzioni.

1.1. L'accertamento era conseguente al p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributaria di Caserta - Sezione Tutela Entrate e datato 08/10/2013, di cui, per quanto qui ancora rileva, faceva propri i

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rilievi relativi all'indeducibilità dei costi relativi al compenso erogato all'amministratore ed ai costi di pubblicità e sponsorizzazioni.

2. La Dieffe S.r.l. ricorreva avverso l'avviso, ma le ragioni della contribuente non trovavano accoglimento nei gradi di merito.

3. Quindi, avverso la sentenza della CTR della Campania indicata in epigrafe, la società ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi; l'Amministrazione finanziaria è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c, l'illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, «in relazione allo statuito mancato rispetto, da parte della ricorrente, delle previsioni di cui all'art. 2389 Codice Civile, correlata infondatezza dell'accertamento in relazione al recupero della posta "compenso amministratore, esistenza di rituale delibera dall'assemblea dei soci».

1.1. Osserva, in particolare, che nel caso in esame, la determinazione del compenso all'amministratore è stata oggetto di specifico punto all'ordine del giorno in sede di approvazione del bilancio al 31/12/2007 (verbale di assemblea del 27/06/2008), e pertanto i giudici dell'appello avrebbero errato nel ritenere tale deliberazione è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall'art. 2389 c.c.

2. Il motivo è infondato quanto alla denunciata violazione di legge e inammissibile nella parte in cui sollecita una diversa ricostruzione dei fatti e valutazione delle risultanze istruttorie.

2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, c.c., qualora la misura del compenso degli amministratori di società di capitali non sia stabilita nello statuto, è necessaria un'espressa deliberazione assembleare, che non può ritenersi implicita in quella di approvazione del bilancio. Tale conclusione discende dalla natura imperativa e inderogabile della disposizione, dettata anche

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica; dalla distinta previsione della deliberazione di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, nn. 1 e 3, c.c.; dalla mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione per effetto dell'approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2434 c.c.; nonché dal contrasto delle deliberazioni tacite o implicite con le regole di formazione della volontà sociale di cui all'art. 2393, secondo comma, c.c. Ne consegue che l'approvazione del bilancio recante la posta relativa ai compensi degli amministratori non integra la specifica deliberazione richiesta dall'art. 2389 c.c., salvo che l'assemblea, pur convocata soltanto per l'approvazione del bilancio, sia totalitaria e abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi (Cass. Sez. U, 29/08/2008, n. 21933, Rv. 604262 – 01, seguita da Cass. Sez. 5, 04/09/2013, n. 20265, Rv. 628116 - 01).

2.2. La deliberazione adottata in sede di approvazione del bilancio può, dunque, valere anche quale determinazione del compenso degli amministratori soltanto quando l'assemblea sia totalitaria e risulti che essa abbia espressamente discusso e approvato una specifica proposta sul relativo compenso; non è sufficiente la mera approvazione del bilancio o della posta contabile in esso iscritta.

2.3. Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite con riferimento alla formulazione della norma nel testo anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 6 del 2003. La medesima pronuncia ha, tuttavia, precisato che le modifiche apportate dalla riforma societaria non sono decisive per avallare una diversa interpretazione della disposizione e, da ultimo, deve evidenziarsi che la successiva giurisprudenza ha fatto costante applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite anche nel regime *post* riforma (cfr. Cass. n. 11781/2016, Cass. n. 28668/2018, Cass. n. 28586/2020, Cass. n. 5763/2021, Cass. n. 10308/2021; Cass. n. 24562/2022, Cass. n. 24471/2022, Cass. n. 31575/2022, Cass. n. 8005/2024, Cass. n.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

17108/2025, Cass. n. 9806/2026, tutte richiamate da Cass. n. 20675/2026).

2.5. La Commissione territoriale si è conformata ai principi predicati da questa Corte.

2.6. In particolare, dopo avere correttamente individuato il principio di diritto applicabile, la CTR ha escluso che la contribuente avesse dimostrato la rituale approvazione del compenso dell'amministratore unitamente al bilancio di esercizio. Il giudice di appello ha accertato, in fatto: i) che il documento prodotto a dimostrazione della deliberazione era riferito a un'altra annualità, consisteva in una fotocopia priva di data certa ed era, pertanto, inidoneo a giustificare la deduzione fiscale del costo imputato al conto economico; ii) che il libro dei verbali assembleari non era stato esibito e che la denuncia relativa all'allagamento dell'archivio, verificatosi nel giugno 2011, non includeva tale registro nell'elenco della documentazione perduta, circostanza non smentita né in sede amministrativa né in sede giudiziaria; iii) che tra i documenti depositati presso la Camera di commercio non risultava alcuna deliberazione relativa al 2009, mentre la fattura prodotta attestava la richiesta di bollatura soltanto in data 25 febbraio 2014. Su tali basi la CTR ha ritenuto non dimostrato il requisito della certezza del costo previsto dall'art. 109, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 917 del 1986.

2.7. Parte ricorrente, a tale riguardo, lamenta che i giudici di appello abbiano ritenuto erroneamente assente la delibera di approvazione del compenso che ne abbia determinato l'erogazione e la misura, in quanto il verbale di assemblea, si assume, sarebbe stato regolarmente e tempestivamente depositato presso la C.C.I.A.A. di Caserta, in tutt'uno con il bilancio di esercizio al 31/12/2007.

2.8. La censura, benché formalmente prospettata come violazione di legge, è inammissibile, poiché non individua un errore nell'interpretazione o nell'applicazione della norma, ma contrappone all'accertamento della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CTR una diversa lettura della documentazione. Essa mira, dunque, a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e una diversa ricostruzione del fatto, attività estranee al sindacato di legittimità. Né l'omesso esame di singoli elementi istruttori integra il vizio previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito (Cass., Sez. U., n. 8053/2014).

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., l'illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90 c. 8 L. 289/2002 e art. 109 cc. 4 e 5 Tuir, invocando la presunzione di deducibilità delle somme per sponsorizzazioni erogate alle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

3.1. La ricorrente sostiene, in particolare, che la Commissione territoriale abbia interpretato erroneamente l'art. 90 cit., negando che le somme corrisposte alle associazioni sportive dilettantistiche, in presenza dei requisiti prescritti dalla norma, siano assistite dalla presunzione di qualificazione come spese di pubblicità destinate alla promozione dell'immagine dell'impresa o dei prodotti commercializzati.

4. Con il terzo motivo di ricorso, la società lamenta in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., l'illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 109 cc. 4 e 5 Tuir con riguardo alla dichiarata indeducibilità dei costi sostenuti per pubblicità e sponsorizzazioni, ritenuti dalla CTR non documentati.

5. I motivi devono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione, e sono infondati, nei termini che seguono.

5.1. E' costante affermazione di questa Corte che, in tema di spese di sponsorizzazione, il regime di cui all'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, nel testo vigente "ratione temporis", fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor. (Cass. Sez. 5, 14/02/2023, n. 4612, Rv. 666917 - 01).

5.2. Si è, altresì ancora di recente precisato che il regime di cui all'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002 vigente *ratione temporis*, relativo alla presunzione assoluta di deducibilità delle spese pubblicitarie di importo non superiore a duecentomila euro, indipendentemente da ogni valutazione di congruità e convenienza, non opera in mancanza della prova, da parte del contribuente, dell'esistenza delle operazioni commerciali di sponsorizzazione (Cass. Sez. 5, 23/02/2026, n. 4030, Rv. 678036 - 01).

5.3. La CTR, dopo avere individuato i presupposti richiesti dalla disposizione, ha escluso l'operatività della presunzione perché non risultavano provati né il «ritorno commerciale diretto» né lo svolgimento, da parte del beneficiario, di una specifica attività promozionale a fronte delle somme ricevute. Ha rilevato, in particolare, che la contribuente non aveva prodotto, neppure nel contraddittorio con l'Ufficio, documentazione sufficiente a dimostrare tali circostanze e che il fornitore risultava inattivo nella presentazione delle dichiarazioni dei redditi dal 2007.

5.4. Sebbene la CTR abbia erroneamente attribuito rilevanza, ai fini dell'operatività della presunzione di cui all'art. 90 cit., alla mancanza di prova del «ritorno commerciale diretto», la decisione resta sorretta dall'autonoma e assorbente *ratio* costituita dalla mancata dimostrazione della specifica attività svolta dal beneficiario e, quindi, dell'effettiva esistenza delle operazioni commerciali di sponsorizzazione.

5.5. Tanto premesso, nuovamente, la censura sollevata da parte ricorrente, peraltro priva di qualsiasi specifico riferimento agli atti del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

merito, secondo cui l'intervenuto sostenimento dei costi sarebbe stato «ampiamente documentato sin dal giudizio di primo grado», esonda dall'oggetto della doglianza, proposta ex art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., e risulta quindi inammissibile, poiché mira in realtà a ottenere una diversa valutazione delle risultanze documentali e una nuova ricostruzione del fatto rispetto a quella motivatamente compiuta dal giudice di merito, attività estranea al sindacato di legittimità.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, poiché l'Amministrazione finanziaria è rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/10/2026.

La Presidente

Roberta Crucitti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale